COPIA

COMUNE DI MONTJOVET

Regione Autonoma Valle d'Aosta

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 / 2022

OGGETTO :

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **diciassette** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, recapitati a norma di legge, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di **Prima convocazione** nelle seguenti persone:

COGNOME e NOME	PRESENTE
NIGRA dott. Jean-Christophe - Sindaco	Sì
DANNA Morena - Vice Sindaco	Sì
CACCHIONI Giancarlo - Consigliere	Sì
DE SIMONE Marco - Consigliere	Sì
LETTRY Giada - Consigliere	Sì
MAGNONE Monica - Consigliere	Sì
NOVALLET Mauro - Consigliere	Sì
PETRUNGARO Tiziana - Consigliere	Sì
POMATI Elena - Consigliere	Sì
PRIOD Ivan - Consigliere	Sì
SARTEUR Simona - Consigliere	Sì
SASSI Michela - Consigliere	Giust.
TREVES Stefano - Consigliere	Giust.
VALLET Joseph Vincent - Consigliere	Giust.
VINZIO Nedo Carlo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	3

Partecipa alla seduta la Signora **FAVRE dott.ssa Elisabeth**, Segretario

Il Signor **NIGRA dott. Jean-Christophe** nella sua qualità di Sindaco, a mente delle disposizioni previste dal Regolamento Comunale di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale vigente, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.

La sottoscritta esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto esprime:

PARERE	*TESTO*	*ESITO*	DATA	RESPONSABILE	FIRMA
Parere di regolarità tecnica	In ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio interessato esprime parere	Favorevole	22/12/2022	FAVRE dott.ssa Elisabeth	_____
Parere di regolarità contabile	In ordine alla regolarità contabile, visto l'art.153 c.5 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL e di conseguenza l'art. 5 c.1 lett.b) del vigente Regolamento di comunale di contabilità	Favorevole	22/12/2022	FAVRE dott.ssa Elisabeth	
Parere di legittimità	Sotto il profilo della legittimità, il Segretario dell'Ente, ai sensi del combinato disposto dell'art.9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 54/1998 esprime parere:	Favorevole	22/12/2022	FAVRE dott.ssa Elisabeth	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Danna Morena che illustra la bozza di Deliberazione.

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Richiamato l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, disciplinano la nuova imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, la quale unifica le precedenti disposizioni in merito di IMU e TASI;

Considerato che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

Considerato che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote base IMU stabilite nella legge 160/2019 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	esclusione dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

Considerato che le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge 160 del 2019, hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Dato atto che la pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Considerato che l'art. 1, commi 756-757 e 766 Legge 160/2019 ha modificato le modalità di approvazione delle aliquote IMU, prevedendo:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio e quindi entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);

- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera, non idonea a produrre effetti, ove approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);

- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, con cui avrebbero dovuto essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che sarebbe stata resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

- tali decreti non sono stati tuttavia ancora emanati, con la conseguenza che, ad oggi, il Comune che adotta le aliquote IMU entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 potrà farlo sulla base del modello utilizzato fino all'anno 2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 16 marzo 2022 n. 5, con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2022, che si ritiene di confermare per l'anno 2023;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 762 della Legge 160/2019 il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà per il contribuente di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato nella seduta del 28.07.2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista l'istruttoria condotta dall'Ufficio Tributi;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto comunale;

Visti i seguenti allegati pareri favorevoli espressi a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL:

- parere di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale in qualità di responsabile dell'Ufficio Finanziario;
- parere di regolarità contabile reso dal Segretario comunale in qualità di responsabile dell'Ufficio Finanziario;

Visto l'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL e di conseguenza l'art. 5, comma 1 lett. B del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d), della L.R. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/1998;

Con la seguente votazione espressa in forma palese, per alzata di mano:

Presenti	n. 12
Assenti	n. 3
Votanti	n. 12
Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

D E L I B E R A

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2023, procedendo ad utilizzare ove consentito la possibilità di riduzione delle aliquote base fissate ex lege al fine di mantenerle immutate rispetto a quelle deliberate per gli anni dal 2019 al 2022, intervenendo fino all'azzeramento per le casistiche previste dalla normativa, fermo restando la non applicabilità dell'imposta alle fattispecie esenti:

IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	**4 per mille**

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	**0 per mille**
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	**esenti**
Aree edificabili	**7,6 per mille**
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	**7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato**
Altri fabbricati	**7,6 per mille**

3. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

4. **di stabilire** che in via ordinaria la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

I.M.U.	Acconto (50%)	16 giugno 2023
	Saldo (50%)	16 dicembre 2023

5. **di dare atto** che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2023 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 Legge 296/2006;

6. **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, ad oggi differito al 31 marzo 2023.

7. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

8. **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15*bis* D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze.

*****

*****

*****

IL PRESIDENTE

F.to NIGRA dott. Jean-Christophe

IL SEGRETARIO

F.to FAVRE dott.ssa Elisabeth

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

☒ È pubblicata, in applicazione all'articolo 52bis, 1° comma, della Legge Regionale 07 dicembre 1998, n. 54

☒ E resterà affissa all'albo pretorio comunale online per quindici giorni consecutivi: dal **02/01/2023** al **17/01/2023** (articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Montjovet, li 02/01/2023

IL SEGRETARIO

(F.to FAVRE dott.ssa Elisabeth)

Attestato di esecutività

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

☒ È esecutiva, ai sensi dell'articolo 52ter della Legge Regionale 07 dicembre 1998, n. 54, dal giorno **02/01/2023** (primo giorno di pubblicazione);

Montjovet, li 02/01/2023

IL SEGRETARIO

(F.to FAVRE dott.ssa Elisabeth)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Montjovet, li 02/01/2023

ILSEGRETARIO

(FAVRE dott.ssa Elisabeth)